



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1553

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.P. 17 settembre 2013, n. 19, d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. - Progetto definitivo "Progetto di sviluppo della skiarea Pradel", nei Comuni di Molveno e Andalo, proposto da Funivie Molveno Pradel S.p.A.. Valutazione dell'impatto ambientale favorevole con prescrizioni.

Il giorno **11 Ottobre 2019** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

in data 10 agosto 2018 la società Funivie Molveno Pradel S.p.A. ha presentato al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, domanda di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), corredata dalla pertinente documentazione, relativamente al progetto definitivo "Progetto di sviluppo della skiarea Pradel", nei Comuni di Molveno e Andalo. Il progetto rientra nella tipologia 7. c) piste da sci dell'allegato VI alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è da sottoporre al procedimento di VIA ai sensi dell'art. 3 c. 2 lett. c) in quanto rientra all'interno di un'area protetta.

Ai fini della partecipazione pubblica, sul quotidiano Corriere del Trentino di data 10 agosto 2018 è stato pubblicato l'avviso circa l'avvio del procedimento di VIA, per consentire la presentazione di osservazioni scritte da parte di chiunque abbia interesse, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Analogo avviso è stato pubblicato sul sito internet provinciale a cura del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, dove è consultabile l'intera documentazione progettuale con lo studio di impatto ambientale.

Considerato che il progetto interessa la ZSC IT 312017 DOLOMITI DI BRENTA, ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 19/2013 il procedimento di valutazione d'impatto ambientale comprende anche la valutazione d'incidenza del progetto secondo quanto previsto dagli artt. 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha condotto l'istruttoria ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, inviando richiesta di pareri alle strutture provinciali e Amministrazioni pubbliche competenti per materia: Settore Tecnico per la tutela dell'ambiente dell'APPA, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Geologico, Servizio Prevenzione rischi, Servizio impianti a fune e piste da sci, Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, Soprintendenza per i beni culturali, parco Naturale Adamello Brenta, Comunità della Paganella, Comune di Andalo e Comune di Molveno.

Al fine di acquisire i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri necessari all'assunzione della decisione finale, in data 9 ottobre 2018 il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha indetto la conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013. La fase istruttoria è stata sospesa nella seduta tenutasi in pari data per richiesta di integrazioni successivamente depositate in data 25 giugno 2019. L'istruttoria è ripresa in data 23 luglio 2019, verificata l'idoneità della documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi che ha concluso i propri lavori nella seduta svolta nella medesima data.

Per gli aspetti di partecipazione pubblica si dà atto che non si sono tenute pubbliche assemblee e non sono pervenute osservazioni scritte ai sensi dell'art. 10 della l.p. n. 19/2013.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. in ordine alle modalità di acquisizione degli atti di assenso da parte dei soggetti competenti, nell'ambito della conferenza di servizi sono stati acquisiti i provvedimenti di seguito riportati: vincolo idrogeologico, tutela del paesaggio, valutazione di incidenza ambientale e assenso preliminare.

Il progetto riguarda lo sviluppo della skiarea Pradel nel Comune di Molveno. A tale scopo si prevede una riorganizzazione invernale mediante il recupero e la sistemazione della pista da sci esistente, di nuove piste da slittino, di un'area attrezzata a parco giochi/campo scuola/primi passi, la realizzazione di un nuovo bacino per l'innnevamento e dell'impianto d'innnevamento. Gli interventi a progetto si collocano in un più vasto panorama di azioni e iniziative volte alla riqualificazione e alla valorizzazione invernale ed estiva della località "Pradel", che da tempo individua nella Società Funivie Molveno Pradel S.p.A., in collaborazione con il comune di Molveno, i promotori dello sviluppo attraverso la razionalizzazione delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di diverse opere.

La finalità progettuale è di colmare le carenze dell'offerta turistica, ad oggi fortemente sbilanciata sul periodo estivo, potenziando quella invernale, oggi limitata a due impianti di risalita

(telecabina di arroccamento e seggiovia biposto in quota) e a due piste di difficoltà medio-facile.

Attualmente la ski area non è dotata di un impianto per l' innevamento artificiale e pertanto il potenziamento e lo sviluppo di tale impianto con realizzazione del nuovo bacino di accumulo, la sistemazione della pista Pradel e la realizzazione delle nuove piste da slittino con la posa di un nuovo impianto di innevamento costituiscono gli interventi necessari e improcrastinabili.

Gli interventi prospettati sono i seguenti:

- realizzazione di 2 piste da slittino (una tra la stazione di monte e valle della seggiovia "Pradel – Croz dell' Altissimo" ed una tra loc. Pradel e Pian dei Sarnacli);
- recupero della prima parte della pista da sci Pradel e la pista variante Tovre.
- realizzazione di un Fun park e di un campo primi passi presso la stazione di valle della seggiovia "Pradel – Croz dell' Altissimo";
- realizzazione per tutte le piste da slittino e da sci di cui sopra di impianto di innevamento programmato;
- realizzazione di un bacino di 33.107 mc di capacità a servizio dell'impianto di innevamento programmato con finalità ludico-ricreative in estate.

Con riferimento alle questioni ambientali rilevanti dall'istruttoria è emerso quanto segue.

La conformità urbanistica del progetto è stata verificata in istruttoria con l'ausilio del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, dell'Ente Parco Adamello Brenta e dei Comuni di Andalo e Molveno.

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo l'opera più rilevante riguarda la costruzione del bacino artificiale sul quale è stato richiesto l'aggiornamento delle verifiche di stabilità alle sponde del bacino. In questo senso il progetto del bacino è stato rivisto dai progettisti con la modifica della pendenza delle sponde interne (come da richiesta del Servizio Prevenzione rischi) e le verifiche sono state correttamente effettuate utilizzando il coefficiente richiesto (coefficiente di classe d'uso III Cu = 1.5 e di conseguenza un valore di riferimento della vita dell'opera Vr di 75 anni). Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo il progetto prevede il riutilizzo in sito di tutte le terre e rocce naturali prodotte dagli scavi, quantificate in 31.711 mc, con una compensazione scavi/riporti nelle opere previste. Il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo è stato integrato in istruttoria con le indagini necessarie alla caratterizzazione dei siti e giudicato idoneo al fine del riutilizzo del materiale scavato nell'ambito del canitere.

Con riferimento alla componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi è stata richiesta l'integrazione della relazione forestale con di approfondimenti al fine di adeguarla allo stadio progettuale definitivo in particolare in merito agli interventi di ripristino ambientale che devono essere diversificati a seconda delle zone di intervento. Per i ripristini del bacino non è permesso l'impianto di soggetti arborei nella parte di rilevato, ma è stata proposta la possibilità di recupero di arbusti e/o la collocazione di altri elementi compatibili. Considerato l'insieme delle trasformazioni di coltura previste dal progetto in esame l'azione opzionale di ripulitura del versante interessato dalla pista per slittino "Scoiattolo" finalizzata alla rimozione di soggetti sparsi di abete rosso e dell'erica per il recupero del cotico erboso non è stata condivisa dai Servizi provinciali competenti.

È inoltre emersa la necessità di prevedere che il monitoraggio della riuscita dei rinverdimenti di tutte le aree di progetto comprenda anche la corretta gestione delle acque superficiali.

Con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale il parere sul progetto è positivo in quanto non si evidenziano nelle opere previste incidenze significative. L'interferenza con gli habitat presenti nella zona è infatti minimale e l'area non riveste particolare valenza faunistica. Emerge tuttavia dall'istruttoria l'esigenza di una specifica relazione dedicata alla generale messa in pristino dei luoghi e alle modalità di rinverdimento e recupero delle aree oggetto d'intervento come sopra richiamato.

Inoltre si richiede di inserire alcune proposte di recupero delle situazioni di degrado caratterizzate dall'assenza di habitat, al fine di migliorare l'area anche dal punto di vista ecologico.

Detti interventi sono da inserire nel Piano di monitoraggi ambientale al fine di poterne verificare l'attuazione nella fase post operam.

Per quanto riguarda il paesaggio e i beni culturali in istruttoria sono state date delle indicazioni utili al miglioramento dell'inserimento ambientale del bacino per l'innevamento artificiale totalmente recepite nella rivisitazione progettuale proposta nelle integrazioni depositate.

L'istruttoria ha verificato l'assenza di interferenze con aree o beni tutelate sotto il profilo architettonico e archeologico. Con riferimento alla tutela del patrimonio archeologico e delle vestigia della Grande Guerra permangono gli obblighi di legge relativi alla tutela di beni eventualmente rinvenuti nell'ambito dei lavori.

Con riferimento all'ambiente idrico è stata appurata l'assenza di impatti sul reticolo idrografico. In relazione all'utilizzo della risorsa idrica prospettata dal progetto il progetto individua le seguenti modalità per l'alimentazione idrica del bacino:

- prelievo, a valle dell'utilizzo idroelettrico già esistente (C/12434 = 16 l/s) e posto parzialmente in serie con l'utilizzo potabile (C/2082=17,7 l/s medi e 19,7 l/s massimi), entrambi alimentati dalla derivazione dai corsi d'acqua posti in località Valperse, della portata eccedente l'utilizzo potabile, nei mesi di aprile e maggio;
- utilizzo della portata della sorgente "Busa dell'acqua" (C/5578), il cui utilizzo verrebbe "ceduto" dal Comune di Andalo, per il reintegro del bacino.

Per entrambe le soluzioni dall'istruttoria è emerso un parere sostanzialmente favorevole subordinando però la possibilità di utilizzare l'acqua, che peraltro risulta già captata e derivata dalle preesistenti derivazioni, all'ottenimento delle concessioni relative ai nuovi utilizzi dell'acqua nonché alla preventiva stipula delle necessarie convenzioni con il titolare delle opere di derivazione esistenti. È stato quindi presentato un accordo preliminare tra la Società impiantistica e il Comune di Andalo, in veste sia di capofila dell'acquedotto intercomunale Valperse sia di titolare dell'attuale derivazione dalla sorgente "Busa dell'acqua". Contestualmente è stato presentato, nell'ambito della consegna delle integrazioni, un approfondimento relativo all'inquadramento di tutti i dati idrici e relativa all'impatto sull'ambiente idrico conseguente all'approvvigionamento d'acqua per l'alimentazione del bacino previsto mediante l'utilizzo dell'esubero dell'acquedotto.

In merito l'Ente Parco Adamello Brenta si è espresso appurando che, in base allo studio sulla compatibilità del prelievo sopra citato, la derivazione richiesta non supera la portata di 1,56 l/s su base annua e quindi rispetta i limiti previsti delle Norme di Attuazione del Piano di Parco, e, ottenuto parere positivo da parte del Comitato Scientifico delle Aree protette, ritiene che il prelievo sia compatibile con le Norme di Piano.

Il Settore tecnico per la tutela dell'ambiente dell'APPA si è espresso richiamando l'attenzione sulla necessità che in fase di rilascio della concessione idrica per il riempimento del bacino venga garantito, come previsto dalla normativa, la definizione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) relativo al prelievo d'acqua per l'innevamento artificiale. Osserva inoltre che i dati scaturiti dalla relazione idrologica dimostrano l'abbondanza di risorsa nel mese di maggio, in corrispondenza della fase primaverile di scioglimento della neve: evidenzia quindi che rispetto al periodo di derivazione proposto (1 aprile – 15 maggio) sarebbe più opportuno concentrare la derivazione per il riempimento del bacino nel periodo di massima disponibilità idrica. Tenuto tuttavia conto delle motivazioni riferite che hanno determinato la scelta del periodo di derivazione (esigenza di riempimento entro la metà del mese di maggio quando inizia la stagione turistica sia per motivi paesaggistici sia per garantire l'approvvigionamento potabile all'acquedotto pubblico) e della disponibilità idrica dimostrata dai dati idrologici (seppur in termini di media mensile), oltre che delle caratteristiche di permeabilità dell'alveo del torrente Massò che favoriscono l'infiltrazione in subalveo delle acque impedendo, per i tratti così caratterizzati, il mantenimento dell'ecosistema fluviale, rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

A chiusura dell'istruttoria, in data 4 ottobre 2019, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha redatto il rapporto istruttorio, proponendo alla Giunta provinciale di esprimere valutazione positiva circa la compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto delle prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria e dalle autorizzazioni acquisite di seguito riportate.

[Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali] – il Piano di monitoraggio ambientale dovrà essere modificato secondo le indicazioni di seguito esposte e depositato al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali entro 30 giorni dalla data del provvedimento di compatibilità ambientale.

- il PMA dovrà essere dettagliato con tutte le informazioni relative alla tipologia dei monitoraggi, alla localizzazione e al calendario dei punti di campionamento, alle modalità e frequenza di comunicazione dei risultati. Il Piano deve essere integrato con una specifica relazione dedicata alla generale messa in pristino dei luoghi e alle modalità di rinverdimento e recupero delle aree oggetto d'intervento. Detta relazione dovrà contenere anche proposte di recupero degli habitat e delle situazioni di degrado caratterizzate dalla presenza di "non habitat", al fine di migliorare l'area anche dal punto di vista ecologico. Il monitoraggio della riuscita dei rinverdimenti di tutte le aree di progetto deve comprendere anche la corretta gestione delle acque superficiali per mezzo di drenaggi, inclusi gli scarichi del bacino.

[Parco Naturale Adamello Brenta] – L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta con congruo anticipo per poter permettere, nelle settimane precedenti l'inizio effettivo dei lavori, un sopralluogo con i tecnici del Parco, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di luoghi di cova di tetraonidi e conseguentemente verificare l'assenza di impatti su tale specie.

[Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali] – Posto che il campionamento dei terreni risulta già stato effettuato in conformità al Piano preliminare di utilizzo rimane in capo al proponente o all'esecutore, come previsto dal DPR 120/17 all'art 24 comma 4, che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, venga redatto un apposito progetto in cui saranno indicate le volumetrie definitive e le modalità gestionali delle terre e rocce. Tale progetto, unitamente ai risultati dei campionamenti già eseguiti, andrà trasmesso al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'APPA prima dell'avvio dei lavori.

[Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche] – La documentazione tecnica necessaria al procedimento di rilascio della concessione idrica per l'approvvigionamento del bacino deve garantire, come previsto dalla normativa, la definizione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) relativo al prelievo d'acqua per l'innervamento artificiale. Il proponente deve stipulare una specifica convenzione per il corso delle opere di derivazione e di adduzione esistenti con i soggetti titolari delle attuali concessioni ad uso potabile ed idroelettrico, nella quale saranno anche definite le modalità atte a garantire la non interferenza del nuovo prelievo con quelli già in essere e/o precedentemente richiesti dai soggetti stessi.

[Servizio Prevenzione rischi] – Il progetto esecutivo dell'opera di ritenuta è soggetto alla specifica approvazione prevista dal Capo III della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., da richiedere al Servizio Prevenzione rischi. In tale fase potranno essere imposte prescrizioni o modifiche per la tutela della pubblica incolumità, soprattutto di carattere statico ed idraulico. Il progetto esecutivo deve contenere anche:

- una relazione di calcolo che riassume tutte le verifiche statiche (setto in calcestruzzo, cunicolo, sfioratore e ponte) corredata di tavole delle armature;
- la pista carrabile, inserita nell'opera di ritenuta, della larghezza minima di 3 metri che raggiunga il fondo dell'invaso e l'imbocco dello scarico di fondo per le operazioni di pulizia;
- la compatibilità della portata scaricata dalla vasca di dissipazione con il territorio di valle;
- il progetto di automatizzazione ed allarmistica in tempo reale dei principali parametri rilevati dalla rete di monitoraggio, considerati i risultati dello studio di dam-break.

[Servizio Geologico] – Per gli interventi che ricadono in area di protezione delle sorgenti della Carta delle risorse idriche devono essere attuati durante la fase di cantiere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare sversamenti nel suolo e sottosuolo di sostanze inquinanti e pertanto deve essere predisposto un piano di pronto intervento di gestione dell'emergenza nel caso in cui, pur con

le precauzioni prese, si verifichi un incidente che possa contaminare le acque di alimentazione delle sorgenti protette.

[Servizio Foreste e fauna] - l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007, rilasciata dal Servizio Foreste e fauna viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:

- il monitoraggio della riuscita dei rinverdimenti di tutte le aree di progetto deve comprendere anche la corretta gestione delle acque superficiali per mezzo di drenaggi, inclusi gli scarichi del bacino;
- deve essere stralciata l'azione opzionale di ripulitura del versante interessato dalla pista per slittino "Scoiattolo", così come consigliata e descritta a pp. 19-20 della relazione forestale di marzo 2018, finalizzata alla rimozione di soggetti sparsi di abete rosso e dell'erica per il recupero del cotico erboso;
- chiara delimitazione al suolo dei singoli appezzamenti autorizzati alla trasformazione di coltura come da planimetria di progetto;
- utilizzazione del soprassuolo previo assegno da parte del personale dell'ufficio territorialmente competente del Servizio Foreste e fauna, prestando attenzione all'individuazione di nuovi margini boscati stabili;
- andranno messe in opera idonee opere provvisorie atte ad evitare scoscendimenti di materiale e di acque nel corso della realizzazione dei lavori
- in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
- in corso d'opera dovranno essere osservate tutte le disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che il Servizio Foreste e fauna ritenesse opportuno assumere per motivi d'ordine idrogeologico per la corretta attuazione della trasformazione di coltura;
- i lavori attinenti la trasformazione di coltura e le relative prescrizioni tecnico-operative dovranno essere ultimati entro il termine previsto dal provvedimento derivante dalla valutazione d'impatto ambientale;
- a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, dovrà essere versato un deposito cauzionale di 10,000,00 euro, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 ed all'art. 10 del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico. A lavori conclusi, dovrà essere richiesto lo svincolo della somma depositata che potrà avvenire previo accertamento da parte del Servizio Foreste e fauna della corretta esecuzione degli interventi. Ai fini della compensazione prevista dalla disciplina sul vincolo idrogeologico ai sensi della l.p. 11/2007 e del regolamento di attuazione d.P.P. 13/2010 (art. 9), il titolare del progetto dovrà destinare un importo di 10.149,00 euro (ossia 3.187,50 euro/ha per una superficie di 3,184 ha di bosco oggetto di trasformazione) ad interventi rientranti nelle fattispecie previste dagli articoli 10, comma 1 (opere ed interventi di sistemazione idraulica e forestale) e 22 (opere ed interventi di miglioramento ambientale) della l.p. 11/2007. Tali interventi saranno individuati dal Comune competente per il territorio sul quale ricade il progetto in accordo con l'Ufficio distrettuale forestale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- UDITA la relazione;

- VISTA la domanda di valutazione dell'impatto ambientale, corredata dal progetto definitivo, dallo studio di impatto ambientale e dalla pertinente documentazione, presentata in data 10 agosto 2018, nonché le successive integrazioni;
- VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 19/2013, ai servizi provinciali e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate;
- VISTA l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, espressa dal Servizio Foreste e fauna, acquisita nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013;
- VISTA l'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio, espressa dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, acquisita nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013;
- VISTA l'autorizzazione in materia di valutazione di incidenza ambientale, espressa dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, acquisita nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013;
- VISTA l'autorizzazione in materia di piste da sci e opere accessorie, espressa dal Servizio impianti a fune e piste da sci, acquisita nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013;
- VISTO il verbale conclusivo della conferenza di servizi adottato in data 23 luglio 2019, registrato al repertorio del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 80 di data 7 agosto 2019;
- PRESO ATTO del contenuto del rapporto istruttorio VIA-2018-05 redatto dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in data 4 ottobre 2019;
- PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni scritte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 9, della legge provinciale n. 19/2013;
- CONSIDERATO che l'opera risulta complessivamente compatibile con le finalità previste dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
- VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di esprimere ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 19/2013 e dell'art. 9 del relativo regolamento d'esecuzione, per i motivi esposti in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato "Progetto di sviluppo della skiarea Pradel", nei Comuni di Molveno e Andalo, proposto dalla società Funivie Molveno Pradel S.p.A., in conformità al verbale conclusivo della conferenza di servizi adottato in data 23 luglio 2019, registrato al repertorio del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 80 di data 7 agosto 2019;
- 2) di dare atto che la presente valutazione d'impatto ambientale comprende anche la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1) all'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali:
1. [Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali] – il Piano di monitoraggio ambientale è approvato subordinatamente alle modifiche secondo le indicazioni di seguito esposte e al deposito al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali entro 30 giorni dalla data del provvedimento di compatibilità ambientale.
 - il PMA dovrà essere dettagliato con tutte le informazioni relative alla tipologia dei monitoraggi, alla localizzazione e al calendario dei punti di campionamento, alle modalità e frequenza di comunicazione dei risultati. Il Piano deve essere integrato con una specifica relazione dedicata alla generale messa in pristino dei luoghi e alle modalità di rinverdimento e recupero delle aree oggetto d'intervento. Detta relazione dovrà contenere anche proposte di recupero degli habitat e delle situazioni di degrado caratterizzate dalla presenza di "non habitat", al fine di migliorare l'area anche dal punto di vista ecologico. Il monitoraggio della riuscita dei rinverdimenti di tutte le aree di progetto deve comprendere anche la corretta gestione delle acque superficiali con l'indicazione delle modalità di intervento, di corretto funzionamento e della manutenzione dei drenaggi e degli scarichi del bacino.
 2. [Parco Naturale Adamello Brenta] – L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta con congruo anticipo per poter permettere, nelle settimane precedenti l'inizio effettivo dei lavori, un sopralluogo con i tecnici del Parco, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di luoghi di cova di tetraonidi e conseguentemente verificare l'assenza di impatti su tale specie.
 3. [Servizio Geologico] – Con riferimento agli interventi in progetto che ricadono, nella Carta delle Risorse Idriche, in area di protezione di sorgente devono essere attuati durante la fase di cantiere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare sversamenti nel suolo e sottosuolo di sostanze inquinanti. Nella successiva progettazione deve essere predisposto un piano di pronto intervento di gestione dell'emergenza nel caso in cui, pur con le precauzioni prese, si verifichi un incidente che possa contaminare le acque di alimentazione delle sorgenti protette.
 4. [Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali] – Posto che il campionamento dei terreni risulta già stato effettuato in conformità al Piano preliminare di utilizzo rimane in capo al proponente o all'esecutore, come previsto dal DPR 120/17 all'art 24 comma 4, che in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, venga redatto un apposito progetto in cui saranno indicate le volumetrie definitive e le modalità gestionali delle terre e rocce. Tale progetto, unitamente ai risultati dei campionamenti già eseguiti, andrà trasmesso al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'APPA prima dell'avvio dei lavori.
 5. [Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche] – La documentazione tecnica necessaria al procedimento di rilascio della concessione idrica per l'approvvigionamento del bacino deve garantire, come previsto dalla normativa, la definizione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) relativo al prelievo d'acqua per l'innervamento artificiale. Il proponente deve stipulare una specifica convenzione per il corso delle opere di derivazione e di adduzione esistenti con i soggetti titolari delle attuali concessioni ad uso potabile ed idroelettrico, nella quale saranno anche definite le modalità atte a garantire la non interferenza del nuovo prelievo con quelli già in essere e/o precedentemente richiesti dai soggetti stessi.
 6. [Servizio Prevenzione rischi] – Il progetto esecutivo dell'opera di ritenuta è soggetto alla specifica approvazione prevista dal Capo III della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., da richiedere al Servizio Prevenzione rischi. In tale fase potranno essere imposte prescrizioni o modifiche per la tutela della pubblica incolumità, soprattutto di carattere statico ed idraulico. Il progetto esecutivo deve contenere anche:

- una relazione di calcolo che riassume tutte le verifiche statiche (setto in calcestruzzo, cunicolo, sfioratore e ponte) corredata di tavole delle armature;
 - la pista carrabile, inserita nell'opera di ritenuta, della larghezza minima di 3 metri che raggiunga il fondo dell'invaso e l'imbocco dello scarico di fondo per le operazioni di pulizia;
 - la compatibilità della portata scaricata dalla vasca di dissipazione con il territorio di valle;
 - il progetto di automatizzazione ed allarmistica in tempo reale dei principali parametri rilevati dalla rete di monitoraggio, considerati i risultati dello studio di dam-break.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e comprende, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 19/2013, i seguenti provvedimenti autorizzativi espressi dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni pubbliche competenti per materia:
- a) autorizzazione in materia di tutela del paesaggio e valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 64 della l.p. 15/2015, rilasciata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, avente efficacia quinquennale decorrente dalla pubblicazione della presente deliberazione;
 - b) autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 13 della l.p. 11/2007, rilasciata dal Servizio Foreste e fauna, avente efficacia quinquennale decorrente dalla pubblicazione della presente deliberazione, con le seguenti prescrizioni:
 - il monitoraggio della riuscita dei rinverdimenti di tutte le aree di progetto deve comprendere anche la corretta gestione delle acque superficiali per mezzo di drenaggi, inclusi gli scarichi del bacino;
 - deve essere stralciata l'azione opzionale di ripulitura del versante interessato dalla pista per slittino "Scoiattolo", così come consigliata e descritta a pp. 19-20 della relazione forestale di marzo 2018, finalizzata alla rimozione di soggetti sparsi di abete rosso e dell'erica per il recupero del cotico erboso;
 - chiara delimitazione al suolo dei singoli appezzamenti autorizzati alla trasformazione di coltura come da planimetria di progetto;
 - utilizzazione del soprassuolo previo assegno da parte del personale dell'ufficio territorialmente competente del Servizio Foreste e fauna, prestando attenzione all'individuazione di nuovi margini boscati stabili;
 - andranno messe in opera idonee opere provvisorie atte ad evitare scoscendimenti di materiale e di acque nel corso della realizzazione dei lavori
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte le disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che il Servizio Foreste e fauna ritenesse opportuno assumere per motivi d'ordine idrogeologico per la corretta attuazione della trasformazione di coltura;
 - i lavori attinenti la trasformazione di coltura e le relative prescrizioni tecnico-operative dovranno essere ultimati entro il termine previsto dal provvedimento derivante dalla valutazione d'impatto ambientale;
 - a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, dovrà essere versato un deposito cauzionale di 10,000,00 euro, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 ed all'art. 10 del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico. A lavori conclusi, dovrà essere richiesto lo svincolo della somma

depositata che potrà avvenire previo accertamento da parte del Servizio Foreste e fauna della corretta esecuzione degli interventi. Ai fini della compensazione prevista dalla disciplina sul vincolo idrogeologico ai sensi della l.p. 11/2007 e del regolamento di attuazione d.P.P. 13/2010 (art. 9), il titolare del progetto dovrà destinare un importo di 10.149,00 euro (ossia 3.187,50 euro/ha per una superficie di 3,184 ha di bosco oggetto di trasformazione) ad interventi rientranti nelle fattispecie previste dagli articoli 10, comma 1 (opere ed interventi di sistemazione idraulica e forestale) e 22 (opere ed interventi di miglioramento ambientale) della l.p. 11/2007. Tali interventi saranno individuati dal Comune competente per il territorio sul quale ricade il progetto in accordo con l'Ufficio distrettuale forestale.

- c) valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 39 della l.p. 11/2007, rilasciata dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, avente efficacia quinquennale decorrente dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- d) assenso preliminare ai sensi dell'art. 4 della l.p. 7/1987, rilasciato dal Servizio Impianti a fune e piste da sci, avente efficacia quinquennale decorrente dalla pubblicazione della presente deliberazione;
- 5) di evidenziare che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale ha durata di cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento, termine entro il quale devono essere realizzate le opere previste dal progetto di cui al punto 1);
- 6) di dare atto che, visti gli esiti della conferenza di servizi come risultanti dal verbale conclusivo di data 23 luglio 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., ai fini della normativa urbanistica gli interventi previsti dal progetto di cui al punto 1) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, il cui termine finale di efficacia coincide con il termine di efficacia del presente provvedimento;
- 7) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Funivie Molveno Pradel S.p.A., proponente dell'opera, inoltre alle strutture provinciali ed alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria;
- 8) di demandare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati al precedente punto 3) la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet provinciale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 19/2013. Presso il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro 60 giorni oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace